

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

Approvato dal consiglio di amministrazione del 28/02/2024



ManyDesigns s.r.l.

Via G. Garibaldi 3 - 16124 Genoa, Italy

Tel: +39 010 566441 - info@manydesigns.com - C.F. e P.IVA 01764390090

REA (GE): 418727 - Capitale Soc.: 420.000,00€ i.v.

manydesigns.com

A Digital
Innovation
Company

SOMMARIO

PARTE GENERALE

1. Definizioni.....	5
2. Struttura del documento	5
3. Il Decreto Legislativo 231/01 e la normativa rilevante	6
3.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche	6
3.2 Sanzioni.....	8
3.3. Reati presupposto.....	9
3.4 Azioni esimenti della responsabilità amministrativa	31
3.5 IL DECRETO LGS 81/2008.....	32
4. Soggetti apicali.....	32
5. Linee guida di Confindustria	32
6. Finalità del modello	33
7. Organismo di vigilanza.....	34
7.1. Identificazione dell'organismo di vigilanza	34
7.2. Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza	36
7.3. Flussi informativi nei confronti dell'organismo di vigilanza	38
7.3.1. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi.....	38
7.3.2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	39
7.3.3. Obblighi informativi relativi al mansionario\ sistema delle deleghe	39
8. Formazione del personale e diffusione del modello nel contesto aziendale.....	41
8.1. Formazione del personale	41
8.2. Informativa a collaboratori esterni e partners.....	41
9. Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello.....	41
9.1. Principi generali.....	41
9.2. Sanzioni per i lavoratori dipendenti.....	42
9.3. Misure nei confronti degli amministratori	43
9.4. Misure nei confronti dei Dirigenti e dell'Organismo di Revisione.....	44
9.5 Misure nei confronti di collaboratori esterni e partners.....	44
9.6 Risarcimento del danno.....	44
10. Conferma applicazione e adeguatezza del modello	45

PARTE SPECIALE

1. Reati che possono potenzialmente riguardare lo svolgimento dell'attività di MANYDESIGNS S.R.L.....	46
2. Reati commessi in danno della pubblica amministrazione (art. 24 d.lgs 231/01)	
2.1. Descrizione dei reati.....	47
2.2. Mappatura dei rischi e destinatari... ..	48
3. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis d.lgs 231/01)	
3.1. Descrizione dei reati	49
3.2. Mappatura dei rischi e destinatari.....	50
4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (art. 25 d.lgs 231/01);	
4.1 Descrizione dei reati	51
4.2.Mappatura dei rischi e destinatari.....	52
5. Delitti contro l'industria e il commercio (artt. 25 e 25-bis.1 d.lgs 231/01);	
5.1 Descrizione dei reati	54.
5.2. Mappatura dei rischi e destinatari	54
6. Reati in materia societaria (art. 25-ter d.lgs 231/01);	
6.1 Descrizione dei reati	55
6.2. Mappatura dei rischi e destinatari	56
7. Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater d.lgs 231/01)	
7.1 Descrizione dei reati	57
7.2. Mappatura dei rischi e destinatari	57
8. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies d.lgs 231/01)	
8.1 Descrizione dei reati	58
8.2. Mappatura dei rischi e destinatari	58
9. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies d.lgs 231/01);	
7.1 Descrizione dei reati	59
7.2. Mappatura dei rischi e destinatari	60
10. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies d.lgs 231/01);	

10.1 Descrizione dei reati	61
10.2 Mappatura dei rischi e destinatari	61
11. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies d.lgs 231/2001)	
11.1 Descrizione dei reati	61
11.2 Mappatura dei rischi e destinatari	62
12. Reati tributari (art. 25- quinquiesdecies d.lgs. 231/2001)	
12.1 Descrizione dei reati	62
12.2 Mappatura dei rischi e destinatari	63
 CODICE ETICO.....	
ALLEGATI.....	

PARTE GENERALE

1. DEFINIZIONI

Modello:	insieme dei principi di condotta e delle procedure adottate dall'Ente al fine di prevenire la commissione dei reati da parte dei propri rappresentanti e sottoposti, secondo le indicazioni degli artt. 6 e 7 del D.Lgs 231/01.
Soggetti apicali:	tutti i soggetti che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.
Procedure:	insieme di protocolli operativi formalizzati per l'esecuzione di determinate fasi dello svolgimento dell'attività aziendale, al fine di prevenire la commissione dei reati da parte dei rappresentanti e sottoposti dell'Ente
Organismo di Vigilanza:	l'Organismo incaricato di vigilare sull'applicazione pratica del Modello e sulla sua efficacia in relazione alla capacità di prevenire la commissione dei reati, nonché sulla irrogazione delle sanzioni disciplinari interne e sulla pianificazione e lo svolgimento dell'attività di formazione, e sull'aggiornamento del Modello nei casi in cui siano introdotte nuove fattispecie di reato o siano mutate le condizioni operative dell'Ente.

2. STRUTTURA DEL DOCUMENTO - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Il presente documento (Modello) è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale", relativa alle diverse tipologie di reato considerate di possibile rischio da parte di **MANYDESIGNS S.R.L.** e contemplate nel Decreto 231/2001. Nella parte generale, dopo un richiamo ai principi del decreto, vengono illustrate le componenti essenziali del modello con particolare riferimento all'Organismo di Vigilanza, la formazione del personale e diffusione del modello nel contesto aziendale, il sistema disciplinare e le misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello. La Parte Speciale trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli articoli del Decreto e ritenute potenzialmente realizzabili e contiene le procedure adottate per la gestione del rischio di commissione di reati di cui al D.Lgs 231/01, nonché l'analisi e la mappatura dei rischi; a tal fine vengono indicati nel documento tutti gli elementi che portano alla valutazione del rischio e ad identificare una determinata area come a

rischio per la commissione di un determinato reato e le specifiche procedure capaci di evitare il rischio di commissione.

Fanno altresì parte del Modello il Codice Etico e le schede procedurali allegate, e loro successive modificazioni.

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lettera a del Decreto) la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di **MANYDESIGNS S.R.L.**

In particolare è demandato al Consiglio di Amministrazione di **MANYDESIGNS S.R.L.** di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative, possano essere ulteriormente collegate all’ambito di applicazione del Decreto 231.

3. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

3.1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE.

Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, che introduce la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito il “Decreto”), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche, che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente i reati e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti.

La responsabilità prevista dal Decreto comprende i reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

I punti chiave del Decreto riguardano:

a) L’individuazione delle persone che, commettendo un reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare possono essere:

- i. persone fisiche che rivestono posizione di vertice (“apicali”) (rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di altra unità organizzativa o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo);
- ii. persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati.

b) La tipologia dei reati previsti che riguarda:

1. reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione, quali la malversazione a danno dello Stato, l'indebita percezione di erogazioni, la truffa a danno dello Stato, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la frode informatica in danno dello Stato (art. 24 D.Lgs 231/01);
2. delitti informatici e trattamento illecito di dati, quali a titolo esemplificativo l'accesso abusivo a sistema informatico, l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione illecita di comunicazioni informatiche, il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, la violazione delle norme relative alle comunicazioni per l'antiriciclaggio (art. 24-bis D.Lgs 231/01);
3. delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs 231/01);
4. concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (art. 25 D.Lgs 231/01);
5. reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs 231/01);
6. delitti contro l'industria e il commercio, quali a titolo esemplificativo la frode nell'esercizio del commercio, la vendita di prodotti industriali con segni mendaci, l'illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 25-bis.1 D.Lgs 231/01);
7. reati in materia societaria, quali a titolo esemplificativo false comunicazioni sociali, falso nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, impedito controllo, formazione fittizia del capitale, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, operazioni in pregiudizio dei creditori, corruzione tra privati (art. 25-ter D.Lgs 231/01);
8. reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.Lgs 231/01);
9. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 D.Lgs 231/01);
10. delitti contro la personalità individuale, quali a titolo semplificativo i reati in tema di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di tratta di persone e di acquisto e alienazione di schiavi (art. 25-quinquies D.Lgs 231/01);
11. i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-sexies D.Lgs 231/01);
12. i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs 231/01);
13. i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies D.Lgs 231/01);
14. i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 D.Lgs 231/01);
15. delitti in materia di violazione del diritto d'autore, quali a titolo esemplificativo la riproduzione, trascrizione, diffusione o vendita di opere in violazione della legge sul diritto d'autore attraverso l'uso di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, o mediante la proiezione pubblica, l'esecuzione in pubblico, la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico, e la duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore o distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (art. 25-novies D.Lgs 231/01);

16. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs 231/01);
17. reati ambientali, quali a titolo esemplificativo lo scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione, l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, la violazione delle norme relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), con trasporto senza il formulario ovvero indicazione nel formulario di dati incompleti o inesatti (art. 25-undecies D.Lgs 231/01);
18. impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs 231/01);
19. i delitti di Razzismo e Xenofobia di cui alla legge 654/1975 (art. 25 terdecies D.Lgs 231/01);
20. i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies D.Lgs 231/01)
21. i delitti previsti dal D.Lgs 74/2000 in materia tributaria (art. 25 quinquedecies D.Lgs 231/01);
22. i reati di Contrabbando previsti dal DPR 43/1973 (art. 25 sexiesdecies D.Lgs 231/01);
23. i delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies D.Lgs 231/01);
24. i delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies D.Lgs 231/01),

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nel Decreto e pertanto la Società si riserva sin d'ora la facoltà di integrare il presente Modello di Organizzazione.

Si ritiene che dei reati previsti fino ad oggi nel decreto possano potenzialmente riguardare l'attività svolta dall'Ente quelli riportati sub. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 18, 21.

3.2 SANZIONI.

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- Sanzioni pecuniarie;
- Sanzioni interdittive;
- Confisca;
- Pubblicazione della sentenza.

In particolare le sanzioni interdittive, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente e sono costituite da :

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività,
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi,
- e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:
 - a) da soggetti in posizione apicale, ovvero

b) da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

2) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal Giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell'applicazione della sanzione, il Giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un Commissario Giudiziale.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede (art. 45). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'ente (art. 23).

Ai sensi dell'art. 10 del Decreto le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su "*quote*" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e dell'importo variabile (artt. 10 e 25-ter). Il Giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto). Le sanzioni pecuniarie, calcolate con tali modalità, vanno da un minimo di 10.329,00 euro ad un massimo di 1.549.000,00 euro a seconda dei reati e dell'esistenza di circostanze attenuanti.

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità dei valori equivalenti, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

3.3 REATI PRESUPPOSTO

Per completezza si riporta di seguito uno schema riassuntivo di tutti i reati presupposto e delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dalla normativa

▪ I reati-presupposto e le sanzioni previste dal decreto 231

Art. 24 d.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Malversazione a danno dello Stato (art. 316- <i>bis</i> c.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316- <i>ter</i> c.p.) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640- <i>bis</i> c.p.) Frode informatica (art. 640- <i>ter</i> c.p.)	Fino a cinquecento quote (da duecento a seicento quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità)	- divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 24- <i>bis</i> d.lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615- <i>ter</i> c.p.) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- <i>quater</i> c.p.) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- <i>quinqies</i> c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635- <i>bis</i> c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o	Da cento a cinquecento quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni e servizi

comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies, co. 3, c.p.)		
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)	Fino a trecento quote	- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)	Fino a quattrocento quote	- divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Reato di ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza (articolo 1, co.11, DL n. 105/2019)	Fino a quattrocento quote	- divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.) Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.)	Da quattrocento a mille quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.) Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)		- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Associazione per delinquere (art. 416, co. 1-5, c.p.) Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.)	Da trecento a ottocento quote	
Art. 25 d.lgs. 231/2001 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)	Fino a duecento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)	NO
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Corruzione in atti giudiziari (se i fatti corruttivi sono commessi per favorire o danneggiare una parte processuale) (art. 319-ter, co. 1, c.p.) Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.)	Da duecento a seicento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)	Durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni, se il reato è commesso da un apicale e non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 anni se il reo è un subordinato: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)

		- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi. Applicazione delle medesime sanzioni interdittive ma per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni se l'ente, prima della sentenza di primo grado, si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-<i>bis</i> c.p.) Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-<i>ter</i>, co. 2, c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-<i>quater</i> c.p.) Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio	Da trecento a ottocento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A.

e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.)		- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea: - peculato (art. 314 c.p.) - peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) - abuso di ufficio (art. 323 c.p.)	Fino a 200 quote.	
Art. 25-bis d.lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	Da trecento a ottocento quote	Per non oltre un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
Alterazione di monete (art. 454 c.p.) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di	Fino a cinquecento quote	

valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)		- divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 c.p.)	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453 e 454, ridotte da un terzo alla metà	- divieto di pubblicizzare beni e servizi
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453, 455, 457 e 464, co. 2, c.p., ridotte di un terzo	
Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali (art. 473 c.p.) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	Fino a cinquecento quote	
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464, co. 2, c.p.)	Fino a duecento quote	NO
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (art. 464, co. 1, c.p.)	Fino a trecento quote	
Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di	Fino a cinquecento quote	NO

proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)		
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	Fino a ottocento quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
25-ter d.lgs. 231/2001 - Reati societari		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE⁶	SANZIONI INTERDITTIVE
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da duecento a quattrocento quote	NO
Istigazione alla corruzione tra privati, limitatamente alla fattispecie attiva (art. 2635-bis co. 1, c.c.)	Da duecento a quattrocento quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse

⁶La sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità a seguito del reato-presupposto.

		- divieto di pubblicizzare beni e servizi
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Da trecento a seicentossessanta quote	NO
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, c.c.)	Da quattrocento a seicento quote	
Falso in prospetto (v. art. 173-bis T.U.F. che ha sostituito l'abrogato art. 2623 c.c.) ⁷	Da duecento a duecentossessanta quote o da quattrocento a seicentossessanta quote, a seconda che sia o meno cagionato un danno	
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da duecento a duecentossessanta quote	
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (abrogato art. 2624 c.c., cfr. ora art. 27, co. 2, d.lgs. 39/2010) ⁸	Da duecento a duecentossessanta quote o da quattrocento a ottocento quote, a seconda che sia cagionato o meno un danno ai destinatari delle comunicazioni	
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)	Da quattrocento a ottocento quote	
Impedito controllo che causa danno ai soci (art. 2625, co. 2, c.c.) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	Da duecento a trecentossessanta quote	

⁷ L'art. 2623 c.c. è stato abrogato dall'art. 34, Legge n. 262/2005 (Legge di riforma del risparmio). La corrispondente fattispecie delittuosa è stata trasferita nel TUF (art. 173-bis) ma non è richiamata nell'art. 25-ter del decreto 231, che pertanto è da ritenere inapplicabile. Inoltre, si segnala un difetto di coordinamento tra l'articolo 25-ter del decreto 231 e l'articolo 173-bis del T.U.F.: quest'ultimo, nel riformulare il reato di falso in prospetto, non dà rilievo alla determinazione di un danno patrimoniale in capo ai destinatari del prospetto, a differenza di quanto continua a prevedere l'articolo 25-ter del decreto 231.

⁸ L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37, co. 34, d. lgs. n. 39/2010 (Testo Unico revisione legale dei conti). La corrispondente fattispecie di reato è stata trasferita nell'art. 27 del citato decreto ma non è richiamata nell'art. 25-ter del decreto 231, che pertanto è da ritenere inapplicabile.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)		
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)	Da quattrocento a mille quote	
Corruzione tra privati limitatamente alla condotta di corruzione attiva (art. 2635, co. 3, c.c.)	Da quattrocento a seicento quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

Art. 25- <i>quater</i> d.lgs. 231/2001 - Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione dell'ordine democratico		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni	Da duecento a settecento quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione

Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo	Da quattrocento a mille quote	definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.
Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.)	Da trecento a settecento quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, accreditamento (se è un ente privato accreditato) o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A.

		- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Art. 25-<i>quinquies</i> d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE⁹
Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600- <i>bis</i> , co. 2, c.p.) Pornografia minorile – Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica (art. 600- <i>ter</i> , co. 3 e 4 c.p.) Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600- <i>quater</i> c.p.) Adescamento di minorenni (art. 609- <i>undecies</i> c.p.)	Da duecento a settecento quote (anche se relativi al materiale pornografico rappresentante immagini di minori o parti di esse)	
Prostituzione minorile (art. 600- <i>bis</i> , co. 1, c.p.) Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600- <i>ter</i> , co. 1 e 2, c.p.)	Da trecento a ottocento quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto)

⁹ Si prevede l'interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 <i>quinquies</i> c.p.)		- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.) Tratta di persone (art. 601 c.p.) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) Intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro (art. 603- <i>bis</i> c.p.)	Da quattrocento a mille quote	- divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 25-<i>sexies</i> d.lgs. 231/2001 - Abusi di mercato		
REATI-PRESUPPOSTO ¹⁰	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998) Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998)	Da quattrocento a mille quote (ma se i reati hanno procurato all'ente un prodotto o profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto)	NO
Art. 25-<i>septies</i> d.lgs. 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.)	Mille quote	Per almeno tre mesi e non più di un anno:
Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)	Da duecentocinquanta a cinquecento quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

¹⁰ L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, laddove posti in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente, possono rilevare anche quali illeciti amministrativi. Ai sensi dell'articolo 187-*quiquies* del TUF, la Consob può applicare sanzioni amministrative pecuniarie da 100 mila a 15 milioni di euro ovvero da 100 mila a 25 milioni di euro, rispettivamente per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato; inoltre, la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte il profitto o il prodotto conseguito dall'ente a seguito della commissione dell'illecito, se il profitto o il prodotto siano di rilevante entità.

Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.)	Non superiore a duecentocinquanta quote	Per non più di sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

Art. 25 octies d.lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1, c.p.)	Da duecento a ottocento quote (da quattrocento a mille quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni)	Per non più di due anni: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 25-novies d.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore		

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, co. 1, lett. <i>a-bis</i> e co. 3, l. 633/1941) Tutela penale del <i>software</i> e delle banche dati (art. 171-<i>bis</i> l. 633/1941) Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-<i>ter</i> l. 633/1941) Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-<i>septies</i> l. 633/1941) Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-<i>octies</i> l. 633/1941)	Fino a cinquecento quote	Per non oltre un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 25-<i>decies</i> d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377- <i>bis</i> c.p.)	Fino a cinquecento quote	NO
Art. 25-<i>undecies</i> d.lgs. 231/2001 - Reati ambientali		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727- <i>bis</i> c.p.)	Fino a duecentocinquanta quote	NO
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733- <i>bis</i> c.p.)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	
Inquinamento ambientale (art. 452- <i>bis</i> c.p.)	Da duecentocinquanta a seicento quote	Per non più di un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o

		concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 3, 5, primo periodo, e 13)	NO
	Da duecento a trecento quote (co. 2, 5, secondo periodo, 11)	Per non oltre sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)	Da trecento a cinquecento quote (co. 1) Da quattrocento a ottocento quote (co. 2)	- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006)	Fino a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. a, e 6, primo periodo) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. b, 3 primo periodo e 5) Da duecento a trecento quote (co. 3, secondo periodo) Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni	Nella sola ipotesi del comma 3, secondo periodo, si applicano per non oltre sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A.

	contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.	- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006)	Fino a duecentocinquanta quote (co. 1) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 2)	NO
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 4, secondo periodo)	
Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1)	
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 6 e 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo) Da duecento a trecento quote (co. 8, secondo periodo)	NO
Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (l. 150/1992)	Fino a duecentocinquanta quote (art. 1, co. 1, art. 2, co. 1 e 2, art. 6, co. 4, art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a un anno) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (art. 1, co. 2, art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a due anni) Da duecento a trecento quote (art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a tre anni) Da trecento a cinquecento quote (art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione superiore a tre anni)	NO
Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3, co. 6, l. 549/1993)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	

Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006)	Fino a duecentocinquanta quote	
Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007)		
Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	Per non oltre sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 202/2007) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007)	Da duecento a trecento quote	
Inquinamento ambientale e disastro ambientale, di natura colposa (art. 452- <i>quinquies</i> c.p.)	Da duecento a cinquecento quote	NO
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452- <i>sexies</i> c.p.)	Da duecentocinquanta a seicento quote	NO
Delitti associativi aggravati ex art. 452- <i>octies</i> c.p.	Da trecento a mille quote	NO
Disastro ambientale (art. 452- <i>quater</i> c.p.)	Da quattrocento a ottocento quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A.

		- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998)	Da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00	NO
Procurato ingresso illecito (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter, d.lgs. 286/1998)	Da quattrocento a mille quote	Per non oltre sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Favoreggiamento della permanenza clandestina (art. 12, co. 5, d.lgs. 286/1998)	Da cento a duecento quote	Per non oltre sei mesi : - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse

		- divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001 – Razzismo e xenofobia		
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis, c.p.)	Da duecento a ottocento	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui all'art. 604-bis c.p.
Art. 25- quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 – Reati Tributari		
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a centomila euro (art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 74/2000)	Fino a 500 quote	- Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a centomila euro (art. 2, co. 2-bis del d.lgs. n. 74/2000)	Fino a 500 quote	
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs. n. 74/2000)	Fino a 500 quote	

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a centomila euro (art. 8, co. 1 del d.lgs. n. 74/2000)	Fino a 500 quote	
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a centomila euro (art. 8, co. 2-bis del d.lgs. n. 74/2000)	Fino a 400 quote	
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del d.lgs. n. 74/2000)	Fino a 400 quote	
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del d.lgs. n. 74/2000)	Fino a 400 quote	
Dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ¹¹ (art. 4 del d. lgs. 74/2000)	Fino a 300 quote	
Omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5 del d. lgs. 74/2000)	Fino a 400 quote	
Indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10 quater del d. lgs. 74/2000)	Fino a 400 quote	
Art. 25-sexiesdecies - d.lgs. 231/2001 – Contrabbando		
Contrabbando (DPR 23 gennaio 1973, n. 43)	Fino a duecento quote. Quando i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote	- Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

¹¹ Per gravi frodi IVA transfrontaliere si intendono i delitti commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

		- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	--	---

Art. 10 l. 146/2006 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale		
reati-presupposto	sanzioni pecuniarie	sanzioni interdittive
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-<i>quater</i> d.P.R. 43/1973) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)	Da quattrocento a mille quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.
Reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 286/1998)	Da duecento a mille quote	Per non oltre due anni: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A.

		- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)	Fino a cinquecento quote	NO

3.4. AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.

Gli art. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello");
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente (di seguito "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i dipendenti, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso Decreto prevede che il Modello possa essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

E' infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

3.5 IL DECRETO LGS 81/2008

L'Art. 30 del D.Lgs. n. 81/2001 individua obiettivi e contenuti ulteriori rispetto a quelli indicati negli art. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001, che devono caratterizzare i Modelli organizzativi perché questi possano essere giudicati idonei ed efficaci, con conseguente possibilità per l'Ente, in tali ipotesi, di beneficiare dell'efficacia esimente ad essi riconosciuta.

Il Modello organizzativo, con particolare riferimento al tema della sicurezza sul luogo di lavoro, dovrà dunque assicurare l'adempimento degli obblighi giuridici relativi:

- agli standard legali tecnico-strutturali di attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alla valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione;
- alle prescrizioni organizzative per la gestione di emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alla sorveglianza sanitaria;
- all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di sicurezza;
- alla vigilanza ed alle verifiche sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

4. I SOGGETTI APICALI

Il Decreto richiede di individuare i soggetti in posizione apicale.

Fermo restando il dettato normativo di cui all'art. 5 del Decreto e la relativa prassi applicativa, i criteri per individuare tali soggetti possono essere così sintetizzati:

- collocazione gerarchica al vertice dell'Azienda o al primo livello di riporto;
- assegnazione di poteri di spesa e di deleghe che consentano di svolgere talune attività, anche verso l'esterno, con un certo margine di autonomia.

I predetti requisiti devono sussistere congiuntamente e non sono alternativi. È pertanto possibile identificare i soggetti apicali avvalendosi dell'organigramma aziendale, che si allega (All. A).

Alla luce dei criteri sopra esposti risulta che sono soggetti apicali i componenti del CdA, i responsabili della Direzione Commerciale, il responsabile della Direzione Tecnica, il responsabile della Direzione Amministrativa, il Revisore.

La vigilanza sulla regolarità contabile e della gestione economico-finanziaria è affidata ad un Organo di Revisione composto da un membro, nominato tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

5. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria del giugno 2021 e dai successivi aggiornamenti (di seguito le "Linee Guida").

Il percorso da queste indicato per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati ed identificazione dei destinatari specifici nell'area del rischio. Tale procedura si articola in una mappatura dei processi a rischio ed in un elenco dei rischi potenziali per ogni processo e dei destinatari;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno;
- analisi del sistema di controllo preventivo e valutazione dei rischi residui non coperti dai controlli, nonché valutazione finale sull'accettabilità del rischio residuo, che può articolarsi diversamente per reati dolosi o colposi;

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:

1. codice etico;
2. sistema organizzativo;
3. procedure manuali ed informatiche;
4. poteri autorizzativi e di firma;
5. sistemi di controllo e gestione;
6. comunicazioni al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo inoltre deve essere informato ai seguenti principi:

- ⊙ verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- ⊙ separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- ⊙ documentazione dei controlli;
- ⊙ introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal modello;
- ⊙ individuazione di un OdV i cui principali requisiti siano:
 - o autonomia ed indipendenza,
 - o professionalità,
 - o continuità di azione.
- ⊙ obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "a rischio", di fornire informazioni all'OdV, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche).

Un concetto fondamentale espresso nelle linee guida di Confindustria è quello di "rischio accettabile": è infatti essenziale ai fini dell'applicazione del D.Lgs 231/01 che venga definita una soglia concettuale di accettabilità del rischio di accadimento di uno dei reati a fronte dell'istituzione di controlli preventivi razionali e proporzionati al tipo di attività svolta, tale soglia può essere diversa a seconda che il reato sia doloso o colposo.

Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità di un Modello. Questo infatti essendo redatto con riferimento alla peculiarità di una società particolare, può discostarsi dalle Linee Guida che per loro natura hanno carattere generale.

6. FINALITÀ DEL MODELLO

Il Modello predisposto da **MANYDESIGNS S.R.L.** si fonda su un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo che nella sostanza:

- a) individuano le aree ed i processi potenzialmente a rischio nell'attività aziendale, vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- b) definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
 - i. un Codice Etico, che fissa le linee di orientamento generali, e delle procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità operative nei settori "sensibili";
 - ii. un sistema di assegnazione di funzioni che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni, descritte nelle procedure allegate al modello stesso;
- c) determinano una struttura organizzativa coerente volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
- d) attribuiscono all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di:

- ⊗ Migliorare il sistema di Corporate Governance;
- ⊗ Predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla eliminazione del rischio di eventuali comportamenti illegali;
- ⊗ determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di **MANYDESIGNS S.R.L.** nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- ⊗ informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di **MANYDESIGNS S.R.L.** che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni interne, sino alla risoluzione del rapporto contrattuale;
- ⊗ ribadire che **MANYDESIGNS S.R.L.** non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui **MANYDESIGNS S.R.L.** intende attenersi, come espressi nel Codice Etico.

7. ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1. IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Secondo le disposizioni del Decreto (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto, le caratteristiche dell'OdV debbono essere:

- autonomia e indipendenza,
- professionalità,
- continuità d'azione.

a) Autonomia e indipendenza

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'OdV una indipendenza gerarchica la più elevata possibile, e prevedendo una attività di reporting al vertice aziendale, ovvero al CdA.

b) Professionalità

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obiettività di giudizio.

c) Continuità d'azione

L'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine,
- curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento,
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

L'OdV resta in carica fino alla scadenza del mandato del CdA che lo ha nominato ed è comunque rinnovabile.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e dei contenuti professionali, lo stesso potrà avvalersi nell'ambito delle disponibilità previste ed approvate dal budget, della collaborazione di altre funzioni di direzione della Società che di volta in volta si rendessero necessarie, nonché di professionisti esterni.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dell'Organismo di Vigilanza e delle risorse umane allo stesso dedicate: (i) la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti nella Parte Speciale del presente Modello; (ii) la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Alla luce delle premesse sopra illustrate, nonché della propria struttura, l'ente si è dotato di un O.d.V., nominato con delibera consiliare e rieleggibile. Con la stessa delibera viene fissata la durata della carica (non inferiore a tre anni) ed il compenso.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo ed ha una posizione indipendente ed autonoma in quanto si relaziona direttamente con il Consiglio di Amministrazione (terzietà), senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica. Per questi motivi, nonché per rispondere al requisito dell'imparzialità, deve essere dotato di onorabilità ed assenza di conflitti d'interesse.

L'autonomia va intesa in senso non meramente formale, nel senso che è necessario che l'O.d.V.:

- sia dotato di risorse (anche finanziarie) adeguate;
- possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio.

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza viene garantita dal fatto che lo stesso non sia coniuge, parente od affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Azienda, né legati allo stesso da rapporti di natura patrimoniale o professionale. Inoltre non deve trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con l'ente né essere titolare all'interno dello stesso di funzioni di tipo esecutivo che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello. Il requisito della professionalità va inteso come capacità specifiche in tema di attività ispettiva, con particolare riferimento alla necessaria competenza legale e di auditing. Tale requisito è infatti riferito al bagaglio di strumenti e tecniche che l'organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata.

I fondamentali requisiti di autonomia, imparzialità, indipendenza, professionalità sono garantiti dal fatto che il solo Consiglio di Amministrazione può revocare l'Organismo di Vigilanza, e solo quando si verifichi una giusta causa, e cioè:

- l'interdizione o l'inabilitazione ovvero una grave infermità che renda l'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni, o un'infermità che, comunque, comporti l'impossibilità a svolgere l'attività per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza di condanna dell'ente ai sensi del Decreto, anche in primo grado, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art.6, comma 1 lett. d del Decreto;
- una sentenza di condanna anche in primo grado, a suo carico per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- la condanna con sentenza anche in primo grado o di patteggiamento, per avere commesso un reato;
- la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche;
- la perdita dei requisiti di indipendenza così come sopra definiti;
- la presenza di un conflitto di interesse permanente.

La rinuncia all'incarico, da parte dell'O.d.V., potrà avvenire in qualsiasi momento con un preavviso di trenta giorni. In tal caso il Consiglio provvederà in tempo utile alla sua sostituzione.

L'Organismo è dotato di autonomo potere di spesa, al fine di potersi avvalere del supporto di professionalità specialistiche esterne nell'esecuzione dei controlli di competenza. A tali fini potrà altresì utilizzare professionalità interne all'Ente.

L'O.d.V. è comunque obbligato a rendicontare annualmente al Consiglio di Amministrazione l'utilizzo del Budget assegnatogli.

Le sopra delineate caratteristiche dell'O.d.V., unitamente alla sua stabilità ed alla possibilità di avvalersi di un suo Budget gli consentono la richiesta continuità d'azione, per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione di un Modello così articolato e complesso.

Con riferimento all'indipendenza dell'O.d.V., essa è altresì garantita dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda che lo garantisce da rischi di ritorsioni, comportamenti discriminatori o comunque da condotte pregiudizievoli nei suoi confronti per l'attività svolta.

In particolare, qualsiasi atto modificativo o interruttivo nel rapporto con l'Azienda è sottoposto alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione. Gli interventi modificativi o interruttivi del rapporto dovranno essere votati con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.

7.2. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

La funzione dell'OdV di **MANYDESIGNS S.R.L.** consiste in linea generale nel:

1. vigilare sull'applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
2. verificare l'efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
3. individuare e proporre aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'OdV:

- gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;
- dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate;
- si può avvalere del supporto e la cooperazione delle varie strutture aziendali che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo.

L'O.d.V. non costituisce una sovrapposizione rispetto agli organi di controllo previsti dai diversi sistemi di gestione, anzi imposta un "comportamento" dell'ente all'interno e all'esterno che si integra con gli scopi di una corretta gestione e di un efficiente apparato di controllo, attraverso la giusta previsione di un sistema di scambio incrociato di informazioni tra l'organo amministrativo, quello di controllo e l'organismo di vigilanza.

L'Organismo è dunque dotato di tutti i poteri necessari per vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché per l'espletamento dei seguenti compiti:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine gli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche via e-mail) e non anonime.
- verificare il rispetto, l'efficienza, l'efficacia e l'adeguatezza del Modello mediante verifiche periodiche o a sorpresa;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello.
- Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV;

- Condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'OdV da segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso.
- segnalare al Consiglio di Amministrazione le violazioni accertate del modello che comportino una responsabilità dell'ente e vigilare sulla conseguente applicazione delle sanzioni previste;
- Verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi;
- Redigere un report periodico annuale all'attenzione del CdA, relativo all'attuazione del Modello presso la società, formulando proposte per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del modello organizzativo ritenuti necessari in seguito a violazioni delle prescrizioni, significative modifiche dell'assetto organizzativo, variazioni normative o orientamenti giurisprudenziali;
- collaborare all'organizzazione di iniziative idonee ad assicurare la massima diffusione e conoscenza delle prescrizioni del Modello, controllando la frequenza ed il contenuto dei necessari programmi di formazione;
- vigilare sull'effettiva e concreta applicazione del Codice Etico e valutarne l'adeguatezza, per gli aspetti di competenza;

I compiti ed i poteri dell'O.d.V. sono oggetto di specifica comunicazione interna.

Per garantire un efficace ed effettivo svolgimento delle proprie funzioni, oltre alle eventuali disposizioni generali dettate dal Consiglio di Amministrazione, tale Organismo ha la facoltà di stabilire apposite regole operative e adottare un proprio regolamento interno al fine di garantire la massima autonomia organizzativa e d'azione del soggetto in questione.

E' necessario che l'O.d.V. provveda a documentare lo svolgimento dei suoi compiti. Infatti, l'attività di documentazione, da svolgersi in modo sintetico, chiaro, approfondito ed obiettivo, non deve essere sottovalutata né considerata come un aggravio burocratico-amministrativo da parte dei suoi componenti posto che:

- dai documenti si può evincere la "sufficiente vigilanza";
- può essere necessario, come nel caso di successiva attività investigativa della polizia giudiziaria finalizzata all'accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente, ricostruire, anche ad anni di distanza, l'attività di vigilanza posta in essere dal citato organismo di controllo interno.

Pertanto, l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza deve essere sempre documentata per iscritto e le sedute verbalizzate e sottoscritte dai suoi componenti.

7.3 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Per quanto sopra indicato assume fondamentale rilevanza il generale obbligo di collaborazione incombente su tutti i livelli e le funzioni dell'Ente, siano essi operativi ovvero di direzione o di amministrazione.

L'O.d.V. deve dunque poter disporre di tutte le informazioni necessarie per svolgere efficacemente le proprie funzioni e deve essere tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio ed avere libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento.

7.3.1. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi.

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- a) devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dall'Ente stesso;
- b) l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
- c) le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello;
- d) le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo da parte dell'OdV.

L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'O.d.V. stabilisce inoltre la tempistica con la quale acquisire:

- verbali del Consiglio di Amministrazione, ove indispensabile;
- bilancio annuale;
- informazioni relative a cambiamenti organizzativi, incluso il sistema di governo e dei poteri, nonché delle procedure interne;
- segnalazioni dell'Organo di controllo relative a possibili carenze dei controlli interni o ad altre problematiche riscontrate;

7.3.2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV di **MANYDESIGNS S.R.L.** le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;

- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

7.3.3. Obblighi informativi relativi al mansionario\ sistema delle deleghe

All'OdV deve infine essere comunicato il sistema delle deleghe adottato da **MANYDESIGNS S.R.L.** ed ogni modifica che intervenga sullo stesso o all'organigramma.

7.3.4. Obblighi di informazione da parte dell'Organismo di Vigilanza

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza:

1. informa il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile circa le segnalazioni ricevute e le violazioni rilevate in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/01;
2. presenta al Consiglio di Amministrazione (e dopo avere acquisito gli opportuni riscontri dalle strutture interne) una relazione periodica in ordine alle attività di verifica e controllo compiute e dell'esito delle medesime;
3. sottopone all'organo dirigente, in tale occasione:
 - le carenze organizzative o procedurali rilevate e tali da esporre l'ente al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
 - la necessità di apportare modifiche e/o aggiornamenti al Modello;
 - le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello;
 - lo stato di attuazione delle azioni correttive precedentemente deliberate;
 - informa, con appropriata tempistica, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante la presentazione di rapporti scritti concernenti aspetti puntuali e specifici della propria attività, ritenuti di particolare rilievo e significato nel contesto dell'attività di prevenzione e controllo;
 - riferisce agli organi sopra menzionati specifici fatti od accadimenti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
 - riferisce al Presidente circa l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni interne nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine.

Sono rimesse all'Organismo la calendarizzazione e la regolamentazione della propria attività, ai fini di rispettare i requisiti di continuità d'azione richiesti dalla legge.

Le funzioni interne potranno rapportarsi con l'O.d.V. con la tempistica concordata in funzione delle necessità, per riportare in merito a specifici fatti od accadimenti o per discutere di argomenti ritenuti di particolare rilievo nel contesto della funzione di prevenzione di reati.

Gli incontri dell'Organismo di Vigilanza con il Consiglio di Amministrazione devono essere verbalizzati ed i relativi verbali conservati presso l'ente.

8. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE.

8.1. FORMAZIONE DEL PERSONALE.

MANYDESIGNS S.R.L. promuove la conoscenza del Modello, dei relativi protocolli interni e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello, l'OdV curerà la formazione del personale che sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente: nota informativa interna, occasionali e-mail di aggiornamento ed informativa in sede di assunzione per i neoassunti.
- Altro personale: nota informativa interna; informativa in sede di assunzione per i neoassunti; e-mail di aggiornamento.

8.2. INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS.

MANYDESIGNS S.R.L. promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, gli agenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori.

A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi stabiliti dal presente Modello e dal Codice Etico della Società.

9. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

Per garantirne la piena conoscenza da parte di ogni destinatario, il presente sistema sanzionatorio:

- viene affisso in bacheca ed è tenuto a disposizione presso la Direzione;
- viene consegnato o inviato per via telematica ai soggetti in posizione apicale ed ai componenti gli organi societari;
- per quanto di pertinenza, ne viene data appropriata informativa ai collaboratori, consulenti, partner e fornitori.

9.1. PRINCIPI GENERALI.

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da

MANYDESIGNS S.R.L. in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del modello stesso possano determinare.

9.2. SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI.

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Fase di contestazione

Il processo sanzionatorio disciplinare ha inizio con la segnalazione effettuata alla Direzione:

- dall'Organismo di Vigilanza; in questo caso nasce da quanto rilevato a seguito di una sua attività ispettiva o simile o da una segnalazione acquisita;
- dal Responsabile di funzione o da qualsiasi altro superiore gerarchico altrimenti denominato ("Responsabile"); in questo caso l'ufficio amministrativo provvede ad informare l'Organismo di Vigilanza, il quale potrà effettuare una eventuale, ulteriore attività ispettiva.

La Direzione valuta i fatti con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, anche sulla base di eventuali informazioni aggiuntive richieste al Responsabile. A seguito di questa valutazione, qualora non sussistano gli estremi, procederà con l'archiviazione; in caso contrario, passerà alla fase della contestazione scritta della violazione.

La comunicazione dovrà contenere la puntuale indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione nonché l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione.

Fase di determinazione ed irrogazione

Valutate le eventuali controdeduzioni (sempre con il supporto dell'Organismo di Vigilanza) la Direzione passerà, se del caso, alla fase della determinazione e applicazione della sanzione.

Il dipendente ha tempo cinque giorni dal ricevimento della contestazione per le controdeduzioni; l'Azienda dal ricevimento delle controdeduzioni, ha tempo sei giorni per irrogare il provvedimento disciplinare.

La Direzione verifica l'applicazione della sanzione nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, dei regolamenti interni laddove applicabili, nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva.

Il dipendente sanzionato avrà facoltà di adire l'autorità giudiziaria ovvero di promuovere la costituzione di un Collegio di conciliazione ed arbitrato. In tal caso la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia dell'autorità giudiziaria ovvero del Collegio.

L'Organismo di Vigilanza dovrà essere tenuto informato dalla Direzione dell'irrogazione della sanzione e delle eventuali, successive azioni del dipendente.

In particolare le sanzioni previste sono gradate in relazione all'entità della mancanza/infrazione ed alle circostanze in cui si è verificata e sono:

1. il rimprovero verbale per le infrazioni più lievi, quali il mancato rispetto di una delle procedure allegate alla Parte Speciale che non ha tuttavia determinato conseguenze concrete sull'efficacia del Modello e/o danni per la società;
2. il rimprovero scritto per il lavoratore che con recidiva violi le procedure interne previste dal presente Modello ed allegate alla Parte Speciale o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale", senza determinare conseguenze concrete sull'efficacia del Modello;
3. la multa in misura non superiore all'importo di 4 ore della normale retribuzione oraria per il lavoratore che con recidiva rispetto a condotte per le quali ha subito un rimprovero

scritto, oppure, anche senza recidiva violi le procedure interne, ponendo in essere un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello che determini l'inefficienza, seppure temporanea, del Modello, e/o determini un danno a carico della società;

4. la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per il lavoratore che commetta recidiva specifica, oltre la seconda volta nell'anno solare, con una condotta per la quale ha già subito la multa, oppure, senza recidiva ponga in essere un comportamento doloso contrario al Codice Etico e alle prescrizioni del Modello, determinando l'inefficienza del Modello e/o un danno a carico della società;
5. il licenziamento disciplinare:
 - a. LICENZIAMENTO CON PREAVVISO, per il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento volontario non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un "atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei confronti del lavoratore" di cui ai suddetti "Criteri di correlazione";
 - b. LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO per il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare "all'Azienda grave nocumento morale e/o materiale", nonché da costituire "delitto a termine di legge" di cui ai suddetti "Criteri di correlazione".

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dall'ente Personale.

9.3. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI.

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo di revisione presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, viene convocata l'Assemblea dei soci al fine di deliberare in merito alla sospensione o revoca del mandato.

Fase della contestazione

Ove un Amministratore non legato all'Azienda da rapporto di lavoro subordinato violasse il modello, chiunque rilevasse tale violazione deve darne informativa all'Organismo di Vigilanza.

Questi, effettuati i necessari accertamenti nel tempo più breve, trasmetterà al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di controllo una relazione contenente le seguenti indicazioni:

- identificazione del soggetto responsabile;
- descrizione della condotta con cui sarebbe avvenuta la violazione e delle previsioni del modello violate;
- documentazione raccolta e altri elementi comprovanti la violazione;
- un'eventuale proposta di sanzione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione – o i suoi componenti, qualora la segnalazione riguardasse il Presidente stesso – deve, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della relazione dell'Organismo di Vigilanza, inviare una comunicazione all'Amministratore interessato. La comunicazione deve essere effettuata per iscritto e deve contenere gli estremi della condotta contestata e delle previsioni del modello che sarebbero state violate, dando facoltà all'interessato di formulare rilievi e/o deduzioni di confutazione.

Fase di determinazione ed irrogazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve inoltre convocare il Consiglio, in tempo utile affinché l'adunanza si tenga entro trenta giorni dalla ricezione della relazione dell'Organismo di Vigilanza. Nel corso di questa adunanza, alla quale dovrà essere invitato a partecipare anche l'Organismo di Vigilanza, dovrà essere disposta l'audizione dell'interessato, che potrà anche presentare le proprie controdeduzioni. Qualora non fossero necessari ulteriori accertamenti, e l'esito comprovasse l'avvenuta violazione, il Consiglio determinerà la sanzione da applicarsi e ne fornirà la motivazione; provvederà inoltre a convocare l'assemblea per le deliberazioni di sua competenza, ove la sanzione consistesse nella decurtazione degli emolumenti o nella revoca dall'incarico.

Qualora necessitassero invece ulteriori accertamenti, il Presidente riconvocherà il Consiglio per un'adunanza da tenersi entro trenta giorni; quest'ultima dovrà concludersi o con l'archiviazione o con l'irrogazione della sanzione.

9.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI E DELL'ORGANISMO DI REVISIONE

In tale caso si seguirà la stessa procedura sopra prevista, salvo che le sanzioni saranno deliberate, in tal caso, direttamente dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti consentiti dalle norme di legge applicabili.

9.5. MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS.

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni o dai Partner in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale. L' OdV provvede all'elaborazione, aggiornamento ed inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership di tali specifiche clausole contrattuali che prevederanno anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla società dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Ove un collaboratore esterno violasse il Modello, chiunque rilevasse tale violazione deve darne informativa all'Organismo di Vigilanza.

Questi, effettuati i necessari accertamenti nel tempo più breve, trasmetterà al Responsabile della funzione che gestisce il rapporto contrattuale in questione, una relazione contenente le seguenti indicazioni:

- identificazione del soggetto responsabile;
- descrizione della condotta con cui sarebbe avvenuta la violazione e delle previsioni del Modello violate;
- la documentazione raccolta e gli altri elementi comprovanti la violazione;
- un'eventuale proposta di sanzione.

La funzione citata deve, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della relazione dell'Organismo di Vigilanza, inviare una comunicazione al collaboratore interessato. La comunicazione deve essere effettuata per iscritto e deve contenere gli estremi della condotta contestata e delle previsioni del Modello che sarebbero state violate, dando facoltà all'interessato di formulare rilievi e/o deduzioni di confutazione entro sette giorni dalla ricezione.

Trascorso detto termine, tale funzione, valutate anche le controdeduzioni, comunicherà all'interessato ed all'Organismo di Vigilanza l'esito della procedura e l'eventuale irrogazione della sanzione ritenuta adeguata.

La Direzione provvederà quindi all'effettiva applicazione della sanzione stessa nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

L'Azienda applicherà le procedure interne previste in caso di risoluzione contrattuale, ma dell'eventuale irrogazione della sanzione dovranno essere informati, oltre all'Organismo di Vigilanza, anche il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di controllo.

10. CONFERMA APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Il Modello Organizzativo sarà soggetto a due tipologie di verifiche:

(i) attività di monitoraggio sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso) attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del modello con il quale si conferma che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello Organizzativo. In particolare che:

- sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del presente Modello;
- sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma.

(ii) verifiche delle procedure: annualmente l'effettivo funzionamento del presente Modello sarà verificato con le modalità stabilite dall'OdV.

Inoltre, sarà intrapresa una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche a campione.

L'esito di tale verifica, con l'evidenziazione delle possibili manchevolezze ed i suggerimenti delle azioni da intraprendere, sarà incluso nel rapporto annuale che l'OdV predispone per il CdA.

PARTE SPECIALE

1. REATI CHE POSSONO POTENZIALMENTE RIGUARDARE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI MANYDESIGNS S.R.L.

Richiamata l'elencazione dei reati previsti dal D.Lgs 231/01 quali generatori di responsabilità dell'Ente ai sensi della suddetta normativa, qualora compiuti da amministratori o dipendenti nell'interesse o a vantaggio della Società, in considerazione della natura dell'attività svolta da **MANYDESIGNS S.R.L.** e della sua organizzazione aziendale si evidenzia la rilevanza potenziale complessiva delle seguenti fattispecie di reato:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 D.Lgs 231/01);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs 231/01);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio (art. 25 D.Lgs 231/01);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 D.Lgs 231/01);
- reati in materia societaria (art. 25-ter D.Lgs 231/01);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.Lgs 231/01);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs 231/01);
- i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs 231/01);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs 231/01);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.Lgs 231/01);
- reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs 231/01).

Come specificato nella Parte Generale del Modello, di seguito verrà svolta l'analisi e la mappatura dei rischi con riferimento ai singoli reati sopra indicati ed alle singole attività svolte da **MANYDESIGNS S.R.L.**, nonché indicato il rischio accettabile in ragione dei reati esaminati e richiamate le procedure adottate per la gestione del rischio di commissione.

MANYDESIGNS S.R.L. svolge molteplici attività, pertanto nell'analisi verrà indicata quale delle aree di attività è maggiormente esposta al rischio e quale lo è in misura minore o residuale, tenendo come riferimento le seguenti aree di attività:

- DIREZIONE COMMERCIALE;
- DIREZIONE TECNICA
- DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Si andranno pertanto di seguito ad evidenziare nello specifico e descrivere i reati sopra elencati, le aree aziendali a rischio, i motivi che le rendono a rischio, i destinatari delle specifiche procedure, le procedure ed i protocolli da seguire, il rischio accettabile per ogni ipotesi di reato.

2. REATI COMMESSI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 D.Lgs 231/01);

2.1 DESCRIZIONE DEI REATI

Malversazione a danno dello Stato (art. 316bis c.p.)

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti.

Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto recedente (art. 316bis), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro - indebito - ottenimento.

Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.).

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui l'agente con violenza o minaccia ovvero con doni, promesse o collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara ovvero ne allontana gli offerenti nei pubblici incanti o, in caso di licitazioni private, per conto di Pubbliche Amministrazioni,

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353bis c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui l'agente con violenza o minaccia ovvero con doni, promesse o collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo volto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione;

Frode nella pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui l'agente commette frode nella fase esecutiva di contratti di fornitura o in adempimento di altri obblighi contrattuali, nei rapporti con Pubbliche Amministrazioni ovvero con imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità

Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico

(art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, dal altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640ter, comma 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

In concreto, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto.

2.2 MAPPATURA DEI RISCHI E DESTINATARI

I reati sopra elencati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da comprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri, o soggetti privati ma fornitori di servizi di pubblica utilità). Vengono pertanto definite aree a rischio tutte quelle aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono o possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni, ossia in particolare tutte le aree aziendali di DIREZIONE COMMERCIALE e DIREZIONE TECNICA di **MANYDESIGNS S.R.L.**

I soggetti destinatari sono dunque i componenti della Direzione Commerciale ed il responsabile della Direzione Tecnica, con il personale addetto impiegato nelle due suddette aree.

Il rischio accettabile, a fronte del pieno rispetto dei principi che si vanno ad evidenziare e delle procedure che verranno di seguito richiamate, è quello che possa essere commesso uno dei reati presupposto sopra indicati solo in caso di compimento di atti fraudolenti da parte dei soggetti agenti, tali da aggirare a mezzo di artifici, falsi o raggiri i controlli ed i divieti di seguito previsti.

I principi generali di comportamento cui tutti i Destinatari sono tenuti prevedono l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;

- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente divenire tali;
- operare in situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

A tal fine, nell'ambito dei principi generali di comportamento, è fatto espresso divieto di:

- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

In relazione a quanto sopra per dare completa attuazione dei principi generali di comportamento di cui sopra:

- ciascuna dichiarazione resa agli organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, deve contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto all'OdV;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente al OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute.

I soggetti destinatari dovranno a tal fine dare corretta applicazione anche ai protocolli definiti nella scheda 1 allegata al presente Modello.

3. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24-BIS D.lgs 231/01);

3.1 DESCRIZIONE DEI REATI

Falsità riguardanti un documento informatico (Art. 491 bis c.p.)

Il reato si configura quando viene generato un falso documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter c.p.)

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (Art. 615 quater c.p.)

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615 quinquies c.p.)

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quater c.p.)

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quinquies c.p.)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635 bis c.p.)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico e comunque di pubblica utilità (Art. 635 ter c.p.)

Danneggiamento di sistemi informatici (Art. 635 quater c.p.)

Danneggiamento di sistemi informatici di pubblica utilità (Art. 635 quinquies c.p.)

Documenti informatici (Art. 491 bis c.p.)

Tali reati possono essere esaminati congiuntamente essendo tutti volti a tutelare la sicurezza dei sistemi informativi e telematici, e delle comunicazioni svolte a mezzo di tali sistemi ed a punire condotte volte alla loro violazione e danneggiamento, sia in via diretta, sia attraverso la diffusione a terzi di strumenti a ciò atti.

3.2 MAPPATURA DEI RISCHI E DESTINATARI

I reati sopra elencati trovano come presupposto l'utilizzo di sistemi informatici.

Lo sviluppo della tecnologia informatica ha generato nel corso degli anni modifiche sostanziali nell'organizzazione dell'impresa ed ha inciso sulle opportunità a disposizione di ciascun esponente aziendale per realizzare od occultare condotte criminali.

Vengono pertanto definite aree a rischio tutte quelle aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività utilizzano strumenti informatici o telematici, ossia in particolare, visto l'oggetto sociale, la DIREZIONE TECNICA di Manydesign S.r.l., sotto il cui coordinamento viene svolta tutta l'attività di produzione e manutenzione di sistemi informatici per la clientela.

I soggetti destinatari sono dunque il responsabile della Direzione Tecnica, con il personale addetto impiegato nella suddetta area.

Il rischio accettabile, a fronte del pieno rispetto dei principi che si vanno ad evidenziare e delle procedure che verranno di seguito richiamate, è quello che possa essere commesso uno dei reati presupposto sopra indicati solo in caso di compimento di atti criminosi da parte dei soggetti agenti, tali da aggirare a mezzo di artifici, falsi o aggiri i controlli ed i divieti di seguito previsti.

I principi generali di comportamento cui tutti i Destinatari sono tenuti prevedono l'espresso divieto di:

- operare su postazioni informatiche riservate ad altri soggetti, se non espressamente autorizzati;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente divenire tali;
- utilizzare apparecchi personali sul luogo di lavoro, salvo espressa autorizzazione, che dovrà essere evidenziata all'OdV;
- in caso di utilizzo di sistemi di cloud computing, utilizzare chiavi di accesso ai sistemi informatici che risultino formalmente riconducibili a soggetti diversi dall'agente;

- utilizzare gli apparecchi informatici dell'Ente per finalità estranee allo svolgimento delle mansioni cui sono destinati, ed in particolare utilizzarli per fini personali degli addetti.

In relazione a quanto sopra per dare completa attuazione dei principi generali di comportamento di cui sopra:

- tutti gli accessi e le attività svolte sui sistemi informatici dovranno essere tracciabili;
- l'assegnazione al personale di specifiche chiavi di accesso ad aree informatiche devono risultare per iscritto ed essere segnalate all'OdV, dovranno essere soggette a modifiche periodiche e termineranno automaticamente con l'interruzione del rapporto di lavoro;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente al OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- in aggiunta alle prescrizioni di condotta la DIREZIONE TECNICA dovrà predisporre adeguate misure tecnologiche finalizzate ad evitare l'uso degli strumenti informatici presenti in Azienda a fini delittuosi e relazionare annualmente l'OdV sullo stato ed il funzionamento della tecnologia utilizzata;
- la DIREZIONE TECNICA dovrà predisporre programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali.

I soggetti destinatari dovranno a tal fine dare corretta applicazione anche ai protocolli definiti nella scheda 2 allegata al presente Modello.

4. CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE (ART. 25 D.LGS 231/01);

4.1 DESCRIZIONE DEI REATI

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità.

Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D.Lgs. 231/01: trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un Dipendente od un Agente della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute.

Corruzione (artt. 318-319 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

Il reato si configura altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico agente.

Il reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso

in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate.

Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.

A completamento dell'esame dei reati previsti dall'art. 24 del decreto (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e corruzione in atti giudiziari), si evidenzia che, a norma dell'art. 322 bis c.p., i suddetti reati sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

4.2 MAPPATURA DEI RISCHI E DESTINATARI

I reati sopra elencati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con i fornitori e con clienti finali/fruitori dei servizi, quando gli stessi agiscano in rappresentanza di un ente pubblico, nonché nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Vengono pertanto definite aree a rischio tutte quelle aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con i fornitori ossia le aree aziendali che si interessano dell'acquisto dei materiali necessari all'espletamento dei servizi, nonché le aree relative alla gestione dei requisiti normativi e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ossia nel caso specifico la DIREZIONE COMMERCIALE di MANYDESIGNS S.R.L..

I soggetti destinatari sono dunque il Direzione Commerciale con il personale addetto impiegato nella suddetta area.

Il rischio accettabile, a fronte del pieno rispetto dei principi che si vanno ad evidenziare e delle procedure che verranno di seguito richiamate, è quello che possa essere commesso uno dei reati presupposto sopra indicati solo in caso di compimento di atti fraudolenti da parte dei soggetti agenti, tali da aggirare a mezzo di artifici, falsi o raggiri i controlli ed i divieti di seguito previsti.

I principi generali di comportamento cui tutti i Destinatari sono tenuti prevedono l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente divenire tali;

A tal fine, nell'ambito dei principi generali di comportamento, è fatto espresso divieto di:

- offrire o prospettare utilità di qualsiasi natura a pubblici funzionari o ad incaricati di un pubblico servizio o a persone dagli stessi indicate;
- offrire o accettare regali, omaggi o altre utilità da fornitori, da funzionari pubblici, oppure da incaricati di un pubblico servizio o clienti e fruitori dei servizi, o loro parenti o affini;

In relazione a quanto sopra per dare completa attuazione dei principi generali di comportamento di cui sopra:

- i destinatari devono individuare all'interno della Pubblica Amministrazione, o del soggetto fornitore, il responsabile della pratica e documentare i rapporti che intercorrono con tale soggetto;
- i destinatari devono svolgere un monitoraggio delle offerte economiche relative a gare e a trattative private, corredato da analisi del trend dei prezzi praticati;
- l'Ente deve promuovere un report interno per la verifica di uniformità dei prezzi per l'acquisto di merci, servizi o consulenze;
- l'Ufficio Amministrativo dell'Ente deve verificare l'effettiva erogazione delle forniture e la reale prestazione dei servizi ricevuti dall'Ente;
- nei rapporti verso i fruitori dei servizi rispettare criteri di legge, oggettivi e predeterminati, per l'assegnazione e lo svolgimento dei servizi stessi;
- segnalare senza ritardo al proprio responsabile, o direttamente all'OdV eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell'ambito pubblico, rivolti ad ottenere utilità indebite.

I soggetti destinatari dovranno a tal fine dare corretta applicazione anche ai protocolli definiti nella scheda 3 allegata al presente Modello.

5. FALSITA' IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ARTT. 25 BIS e 25-BIS.1 D.LGS 231/01);

5.1 DESCRIZIONE DEI REATI

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

I reati si configurano nel caso in cui taluno alteri marchi o segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali ovvero faccia uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati (473 c.p.)

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Tali reati possono essere esaminati congiuntamente essendo tutti volti a tutelare l'esercizio dell'industria e del commercio nel rispetto della libera concorrenza, sia in via diretta, sia attraverso l'introduzione sul mercato di prodotti falsi o contraffatti.

5.2 MAPPATURA DEI RISCHI E DESTINATARI

I reati sopra elencati trovano come presupposto la vendita di prodotti, vengono pertanto definite aree a rischio tutte quelle aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con i clienti/fruitori.

I soggetti destinatari sono dunque la DIREZIONE COMMERCIALE e DIREZIONE TECNICA di **MANYDESIGNS S.R.L.**

I soggetti destinatari sono dunque i componenti della Direzione Commerciale ed il responsabile della Direzione Tecnica, con il personale addetto impiegato nelle due suddette aree.

Il rischio accettabile, a fronte del pieno rispetto dei principi che si vanno ad evidenziare e delle procedure che verranno di seguito richiamate, è quello che possa essere commesso uno dei reati presupposto sopra indicati solo in caso di compimento di atti fraudolenti da parte dei soggetti agenti, tali da aggirare a mezzo di artifici, falsi o raggiri i controlli ed i divieti di seguito previsti.

I principi generali di comportamento cui tutti i Destinatari sono tenuti prevedono l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente divenire tali;
- acquistare e/o vendere merce/prodotti informatici contraffatti o comunque di cui non vi sia certezza in ordine alla regolarità della provenienza, nel rispetto dei titoli di proprietà industriale.

In relazione a quanto sopra per dare completa attuazione dei principi generali di comportamento di cui sopra i destinatari devono infine segnalare senza ritardo al proprio responsabile, o direttamente all'OdV eventuali comportamenti o fatti o lamentele ricevute, quale che ne sia la fonte, da cui vi sia un riferimento, ancorché generico, ad uno o più aspetti di non conformità dei prodotti forniti.

I soggetti destinatari dovranno a tal fine dare corretta applicazione anche ai protocolli definiti nella scheda 4 allegata al presente Modello.

6. REATI IN MATERIA SOCIETARIA (ART. 25-TER D.LGS 231/01);

6.1 DESCRIZIONE DEI REATI

False comunicazioni sociali (art. 2621 – 2621 BIS c.c.)

Il reato si configura nel caso in cui, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire un ingiusto profitto, nei bilanci e nelle relazioni e comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci ed ai terzi, vengano esposti fatti materiali non rispondenti al vero, oppure omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge in ordine alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene.

Il reato si configura se quanto sopra è compiuto con modalità idonee ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni, e non è punibile se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, attraverso l'attività di dipendenti, collaboratori o rappresentanti, ponga in essere condotte atte a falsamente descrivere fatti oggetto di indicazione nelle comunicazioni sociali obbligatoria (ad esempio, una falsa quantificazione del magazzino), oppure ad omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, quando tali falsità ed omissioni sono tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza.

Il reato non viene ad esistenza se manca un elemento di consapevolezza in capo al soggetto agente, il quale deve aver agito con l'intenzione di ingannare i soci o i terzi (banche, fisco).

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

I reati possono essere esaminati congiuntamente, concretizzandosi in condotte simili, che si configurano nel caso in cui, l'agente occulti documenti o utilizzi altri idonei artifici, ed impedisca o comunque ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, alle società di revisione.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si configura nel caso in cui amministratori e soci conferenti formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caos di trasformazione

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)

Indebita ripartizioni dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Illecita influenza sull'assemblea (2636 c.c.)

I reati possono essere esaminati congiuntamente, concretizzandosi in condotte volte a pregiudicare i meccanismi di controllo e salvaguardia dei diritti dei creditori sociali e dei soci di minoranza a mezzo di condotte illegittime

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Il reato si configura nel caso in cui amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, omettano di compiere atti dovuti oppure compiano atti in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o degli obblighi di fedeltà,

cagionando danno alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa.

6.2 MAPPATURA DEI RISCHI E DESTINATARI

I reati sopra elencati possono essere commessi unicamente da soggetti apicali, quali i componenti del CdA, il Direttore, il liquidatore, ove nominato, l'organo di revisione, pertanto l'area aziendale coinvolta è unicamente quella che si occupa dell'Amministrazione, ivi inclusi gli amministratori di fatto e/o i procuratori generali.

I soggetti destinatari sono dunque i componenti del CDA, e Direzione Amministrativa.

Il rischio accettabile, a fronte del pieno rispetto dei principi che si vanno ad evidenziare e delle procedure che verranno di seguito richiamate, è quello che possa essere commesso uno dei reati presupposto sopra indicati solo in caso di compimento di atti fraudolenti da parte dei soggetti agenti, tali da aggirare a mezzo di artifici, falsi o raggiri i controlli ed i divieti di seguito previsti.

I principi generali di comportamento cui tutti i Destinatari sono tenuti prevedono l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente divenire tali;

In relazione a quanto sopra per dare completa attuazione dei principi generali di comportamento di cui sopra:

- i destinatari devono verificare la regolarità dei dati contabili indicati in bilancio e delle informazioni indicate nelle comunicazioni sociali obbligatorie;
- tutta la documentazione contabile obbligatoria, i documenti contabili e quanto altro documento idoneo a dimostrare i processi di registrazione e contabilizzazione deve essere conservato in archivi, anche elettronici, accessibili facilmente dal personale incaricato, per almeno dieci anni.

I soggetti destinatari dovranno a tal fine dare corretta applicazione anche ai protocolli definiti nella scheda 5 allegata al presente Modello.

7. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER D.LGS. 231/2001)

7.1 DESCRIZIONE DEI REATI

associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)

assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)

addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)

condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)

attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)

sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)

istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.).

I reati possono essere esaminati congiuntamente, concretizzandosi in condotte delittuose con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalla legislazione complementare, nonché i delitti diversi da questi ultimi ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999

In particolare, la Convenzione rinvia ai reati previsti da altre convenzioni internazionali, tra i quali: il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l'illecita realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi, l'esplosione di ordigni, ecc.

7.2 MAPPATURA DEI RISCHI E DESTINATARI

I reati sopra elencati possono essere commessi unicamente da soggetti che si occupano dell'Amministrazione, ivi inclusi gli amministratori di fatto e/o i procuratori generali, ed hanno disponibilità dei flussi finanziari della società.

I soggetti destinatari sono dunque i componenti del CDA, e Direzione Amministrativa.

Il rischio accettabile, a fronte del pieno rispetto dei principi che si vanno ad evidenziare e delle procedure che verranno di seguito richiamate, è quello che possa essere commesso uno dei reati presupposto sopra indicati solo in caso di compimento di atti fraudolenti da parte dei soggetti agenti, tali da aggirare a mezzo di artifici, falsi o raggiri i controlli ed i divieti di seguito previsti.

I principi generali di comportamento cui tutti i Destinatari sono tenuti prevedono l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente divenire tali;

In relazione a quanto sopra per dare completa attuazione dei principi generali di comportamento di cui sopra:

- i destinatari devono verificare la regolarità dei dati contabili indicati in bilancio e delle informazioni indicate nelle comunicazioni sociali obbligatorie;
- tutta la documentazione contabile obbligatoria, i documenti contabili e quanto altro documento idoneo a dimostrare i processi di registrazione e contabilizzazione deve essere conservato in archivi, anche elettronici, accessibili facilmente dal personale incaricato, per almeno dieci anni;
- i flussi finanziari aziendali devono essere oggetto di controllo condiviso fra tutti i componenti del CDA.

I soggetti destinatari dovranno a tal fine dare corretta applicazione anche ai protocolli definiti nella scheda 6 allegata al presente Modello.

8. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES D.LGS. 231/2001)

8.1 DESCRIZIONE DEI REATI

Pornografia Minorile (Art. 600 ter)

Detenzione o accesso a materiale pornografico (Art. 600 quater)

I reati possono essere esaminati congiuntamente riferendosi a condotte volte alla distribuzione, divulgazione di materiale pornografico minorile.

8.2 MAPPATURA DEI RISCHI E DESTINATARI

Ai fini della responsabilità dell'ente, mentre è difficile individuare la sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'ente stesso nel caso di alcuni tra i delitti sopra richiamati (ad es. prostituzione minorile), l'ente può trarre beneficio da illeciti quali la pornografia minorile o le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Pertanto, le società che svolgono attività per via telematica (ad es. nei settori dell'editoria, della pubblicità, del commercio elettronico) risultano particolarmente esposte al rischio di verifica di tali reati e sono tenute ad analizzare con maggiore attenzione il contesto aziendale interno per individuare aree, processi e soggetti a rischio e predisporre un sistema di controlli idoneo a contrastare efficacemente tali rischi. Ciò soprattutto a seguito della legge n. 38/2006 che prevede la responsabilità dell'ente per i delitti di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone in posizione apicale o subordinata, anche se relativi al materiale pornografico virtuale che ha ad oggetto minori.

I reati sopra elencati possono essere commessi potenzialmente da tutti i soggetti che operano con strumenti informatici collegati alla rete internet, pertanto sono destinatarie entrambe le aree aziendali sopra descritte, ossia in particolare l'area aziendale di DIREZIONE COMMERCIALE e DIREZIONE TECNICA di **MANYDESIGNS S.R.L.**

I soggetti destinatari sono dunque i componenti del CDA, e Direzione Amministrativa.

Il rischio accettabile, a fronte del pieno rispetto dei principi che si vanno ad evidenziare e delle procedure che verranno di seguito richiamate, è quello che possa essere commesso uno dei reati presupposto sopra indicati solo in caso di compimento di atti fraudolenti da parte dei soggetti agenti, tali da aggirare a mezzo di artifici, falsi o raggiri i controlli ed i divieti di seguito previsti.

I principi generali di comportamento cui tutti i Destinatari sono tenuti prevedono l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente divenire tali;

In relazione a quanto sopra per dare completa attuazione dei principi generali di comportamento di cui sopra è opportuno uno specifico divieto a tutti gli operatori dipendenti e collaboratori di compiere attività connesse alla pornografia minorile ed utilizzare strumenti informatici che impediscano l'accesso e/o la ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile.

I soggetti destinatari dovranno a tal fine dare corretta applicazione anche ai protocolli definiti nella scheda 7 allegata al presente Modello.

9. **OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES D.LGS 231/01);**

9.1 DESCRIZIONE DEI REATI

Art. 55, comma 1, D.Lgs 81/08

“E’ punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:

- a) che omette la valutazione dei rischi e l’adozione del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell’articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;*
- b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera d), salvo il caso previsto dall’articolo 34;”*

Non si ritiene invece applicabile per caratteristiche dell’azienda le ipotesi di cui al comma 2.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura quando la condotta, nel caso specifico in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ha cagionato per colpa la morte di una persona.

Il reato di consuma allorché si verifichi la morte di una persona.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Il reato si configura quando la condotta, nel caso specifico in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ha cagionato per colpa una lesione personale.

La lesione è da intendersi grave quanto dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona, o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di quaranta giorni, oppure un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è invece da intendersi gravissima quando dal fatto deriva una malattia insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, la perdita dell’uso di un organo, la perdita della capacità di procreare, una permanente difficoltà nel parlare, una deformazione del viso.

La fattispecie si applica anche alle ipotesi di malattia professionale.

9.2 MAPPATURA DEI RISCHI E DESTINATARI

I reati sopra descritto possono riguardare tutte le aree di intervento dell’ente, ma prevalentemente quelle apicali, responsabili dell’analisi e predisposizione del documento di valutazione dei rischi, ex art. 28 D.Lgs 81/08, della nomina dei soggetti responsabili al presidio dei rischi relativi alla sicurezza e all’igiene sul luogo di lavoro, dell’attuazione della sorveglianza sanitaria, della gestione dell’informazione e della formazione ai lavoratori, della fornitura, dotazione, manutenzione in efficienza e vigilanza sull’osservanza dell’impiego di dispositivi di protezione individuale, della predisposizione delle emergenze di primo soccorso, della gestione di compiti operativi ai lavoratori, della collaborazione con il Rappresentante della Sicurezza, della gestione della prevenzione degli incendi.

I soggetti destinatari sono dunque il CdA, tutti i dipendenti ed i collaboratori che frequentano i locali aziendali ed i soggetti comunque incaricati quali responsabili dei rischi relativi a sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro.

Il rischio accettabile, a fronte del pieno rispetto dei principi che si vanno ad evidenziare e delle procedure che verranno di seguito richiamate, è quello che possa essere commesso uno dei reati presupposto sopra indicati solo in caso di caso fortuito, non prevedibile o consapevole violazione delle norme di sicurezza da parte dell’addetto infortunato.

I principi generali di comportamento cui tutti i Destinatari sono tenuti prevedono l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente divenire tali.

In relazione a quanto sopra per dare completa attuazione dei principi generali di comportamento il presente modello si richiama a quanto dedotto nel documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs 81/08, che costituisce parte integrante del presente modello, ed è a disposizione dell'OdV.

L'OdV deve poter accedere a tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività prescritte dal D.Lgs 81/08, che viene conservata da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta dell'OdV.

I destinatari interni sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

I soggetti destinatari dovranno a tal fine dare corretta applicazione anche ai protocolli definiti nella scheda 8 allegata al presente Modello.

10. *DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE* (ART. 25-NOVIES D.LGS 231/01);

10.1 DESCRIZIONE DEI REATI

Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore (art. 171bis, primo comma, L 633/1941)

I reati si configurano nel caso in cui vi sia una abusiva duplicazione, al fine di trarne profitto, di programmi per elaboratore.

10.2 MAPPATURA DEI RISCHI E DESTINATARI

I reati sopra descritti posso essere astrattamente ipotizzabili dai dipendenti delle diverse aree per ciò che concerne la duplicazione abusiva dei programmi per elaboratore.

Il rischio accettabile, a fronte del pieno rispetto dei principi che si vanno ad evidenziare e delle procedure che verranno di seguito richiamate, è quello che possa essere commesso uno dei reati presupposto sopra indicati solo in caso di compimento di atti fraudolenti da parte dei soggetti agenti, tali da aggirare a mezzo di artifici, falsi o raggiri i controlli ed i divieti di seguito previsti.

I principi generali di comportamento cui tutti i Destinatari sono tenuti prevedono l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quella sopra considerata, possano potenzialmente divenire tali;

In relazione a quanto sopra per dare completa attuazione dei principi generali di comportamento di cui sopra i destinatari devono verificare la regolarità dei programmi installati sugli elaboratori dagli stessi utilizzati.

I soggetti destinatari dovranno a tal fine dare altresì corretta applicazione ai protocolli definiti nella scheda 9 allegata al presente Modello.

11. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25 duodecies D.Lgs231/01);

11.1 DESCRIZIONE DEI REATI

Commettono il delitto in esame i datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. È un delitto di natura dolosa, suscettibile di fondare la responsabilità dell'ente nella sola ipotesi aggravata di cui al comma 12 – bis dell'art. 22 del D.Lgs 286/1998.

La legge n. 161 del 17 ottobre 2017 (recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”) ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche a ulteriori fattispecie delittuose previste dal T.U. sull'immigrazione (D. lgs. n. 286/1998): procurato ingresso illecito (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter) e favoreggiamento della permanenza clandestina (art. 12, co. 5).

11.2 MAPPATURA DEI RISCHI E DESTINATARI

I reati sopra descritti posso essere astrattamente ipotizzabili dal CDA e dalla Direzione Amministrativa.

Il rischio accettabile, a fronte del pieno rispetto dei principi che si vanno ad evidenziare e delle procedure che verranno di seguito richiamate, è quello che possa essere commesso uno dei reati presupposto sopra indicati solo in caso di compimento di atti fraudolenti da parte dei soggetti agenti, tali da aggirare a mezzo di artifici, falsi o raggiri i controlli ed i divieti di seguito previsti.

I principi generali di comportamento cui tutti i Destinatari sono tenuti prevedono l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quella sopra considerata, possano potenzialmente divenire tali;

In relazione a quanto sopra per dare completa attuazione dei principi generali di comportamento di cui sopra i destinatari è opportuna la predisposizione di una specifica procedura/check list per la stipula di contratti di somministrazione di lavoro, d'opera e di appalto.

E' pertanto opportuna l'esistenza di un adeguato sistema di deleghe e procure in materia di stipulazione di contratti che implicano l'impiego di forza lavoro.

I soggetti destinatari dovranno a tal fine dare altresì corretta applicazione ai protocolli definiti nella scheda 10 allegata al presente Modello.

12. Art. 25- quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 – Reati tributari

12.1 DESCRIZIONE DEI REATI

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (D.lgs. 74/2000 art. 2)

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (D.lgs. 74/2000 art. 3)

Dichiarazione infedele (D.lgs. 74/2000 art. 4)

Omessa dichiarazione (D.lgs. 74/2000 art. 5)

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (D.lgs. 74/2000 art. 8)

Occultamento o distruzione di documenti contabili (D.lgs. 74/2000 art. 10)

Indebita compensazione (D.lgs. 74/2000 art. 10 quater)

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (D.lgs. 74/2000 art. 11)

I reati possono essere esaminati congiuntamente riferendosi a condotte dolose finalizzate alla evasione dagli obblighi tributari

12.2 MAPPATURA DEI RISCHI E DESTINATARI

Il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", c.d. DL Fiscale, ha previsto l'inclusione di una serie di reati tributari nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.lgs. n. 231/2001.

Nel dettaglio, è stato inserito nel decreto 231 il nuovo art. 25-quinquiesdecies che prevede la punibilità dell'ente nel caso di commissione degli illeciti sopra indicati, pertanto, in caso di contestazione di uno di questi reati al rappresentante legale della società o ad altra persona fisica legata alla società, il PM annoterà anche l'illecito a carico dell'ente nel registro delle notizie di reato.

In caso di condanna, la persona fisica responsabile andrà incontro a una pena detentiva, mentre alla società verrà comminata una sanzione pecuniaria fino a 400 o 500 quote a seconda del reato. Il valore della quota può variare da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro e quindi la sanzione irrogabile potrà arrivare a un massimo di 619: l'importo finale della sanzione irrogabile dal giudice sarà, dunque, di ammontare massimo pari a 619.000 euro (nel caso della 400 quote) e di 774.500 (nel caso delle 500 quote).

Da ultimo, sul tema dei reati tributari, è intervenuto anche il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di recepimento della direttiva (UE) 2017/1371, cd. Direttiva PIF, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale che, tra le altre cose, ha incluso le frodi IVA connotate da gravità tra i reati presupposto della responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, ai sensi dell'art. 2 della Direttiva, la stessa si applica ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell'IVA, laddove per "gravi" la norma intende azioni od omissioni di carattere intenzionale connesse al territorio di due o più Stati membri dell'Unione e che comportino un danno complessivo pari ad almeno 10 milioni di euro.

In particolare, per quanto riguarda le fattispecie di reati tributari, si segnala che sono stati introdotti, nell'ambito del medesimo art. 25-quinquiesdecies del Decreto 231 i seguenti illeciti: i) dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 4 D. Lgs. 74/2000), punita con

la sanzione pecuniaria fino a 300 quote; ii) l'omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5 D. Lgs. 74/2000), punita con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote; iii) l'indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000), punita con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Tali reati rilevano ai fini della disciplina 231 solo qualora siano commessi anche in parte nel territorio di altro Stato membro dell'UE al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

Inoltre, si sottolinea che il decreto di recepimento della direttiva PIF, con riferimento ai reati tributari di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 D. Lgs. n. 74/2000, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 e di dichiarazione infedele ex art. 4 D. Lgs. n. 74/2000, ha introdotto la punibilità anche del delitto tentato, sempre se tali illeciti sono compiuti in ambito transnazionale (all'interno dell'Unione Europea) e al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di Euro.

Per il complesso delle nuove fattispecie di reati tributari inseriti nel Decreto 231, è poi previsto un aumento di un terzo della sanzione se, a seguito della commissione del reato, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

Inoltre, è prevista l'applicabilità all'ente responsabile per le nuove fattispecie di reato delle seguenti sanzioni interdittive, previste dall'art. 9 del d.lgs. n. 231/2001: i) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, co. 2, lett. c)); ii) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, co. 2, lett d)); iii) divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, co. 2, lett e)).

Infine, per effetto dell'inserimento dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, sarà d'ora in poi applicabile alle imprese, per espressa previsione normativa, sia la confisca diretta che quella per equivalente del prezzo o profitto del reato, di cui all'art. 19, del decreto 231. Si tratta di una misura obbligatoria in caso di condanna, sottratta dunque al libero apprezzamento del giudice.

I reati sopra descritti posso essere astrattamente ipotizzabili dal CDA e dalla Direzione Amministrativa.

Il rischio accettabile, a fronte del pieno rispetto dei principi che si vanno ad evidenziare e delle procedure che verranno di seguito richiamate, è quello che possa essere commesso uno dei reati presupposto sopra indicati solo in caso di compimento di atti fraudolenti da parte dei soggetti agenti, tali da aggirare a mezzo di artifici, falsi o raggiri i controlli ed i divieti di seguito previsti.

I principi generali di comportamento cui tutti i Destinatari sono tenuti prevedono l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quella sopra considerata, possano potenzialmente divenire tali;
- valutare se una serie di attività esposte al rischio di costituire la fonte, in termini di strumentalità, per la realizzazione di alcuni reati già rilevanti e di cui al presente modello, siano parimenti rilevanti non solo come potenzialmente strumentali alla commissione di "altre" fattispecie di delitto, ma direttamente sotto il profilo della rilevanza fiscale.

I soggetti destinatari dovranno a tal fine dare altresì corretta applicazione ai protocolli definiti nella scheda 11 allegata al presente Modello.

CODICE ETICO

1. INTRODUZIONE

1.1. Trasparenza e Integrità

1.1.1. Conformità Legale: I dipendenti di ManyDesigns devono rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili nel contesto delle loro attività professionali.

1.1.2. Integrità: Ci impegniamo a condurre le nostre attività in modo onesto e trasparente, evitando qualsiasi forma di corruzione, frode o comportamento sleale.

1.2. Prevenzione

ManyDesigns a mezzo della applicazione del modello organizzativo 231/01 e delle procedure ad esso allegate, previene la commissione di tutti i reati previsti dalla disciplina di cui al D.Lgs 231/01, con una specifica attenzione:

- alla prevenzione di reati informatici sia all'interno dell'ente, che tramite apparecchiature non soggette al controllo dello stesso;
- ai reati societari, favorendo il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari, così da garantire la massima collaborazione, completezza e chiarezza delle informazioni fornite, accuratezza dei dati e delle elaborazioni, tempestiva segnalazione di eventuali conflitti di interesse.

- alla prevenzione di reati di:

contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Alterazione di marchi o segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali ovvero uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati (473 c.p.)

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

1.3. Rispetto dei Diritti Umani

1.2.1. Diversità e Inclusione: ManyDesigns promuove un ambiente di lavoro inclusivo che rispetta la diversità di razza, genere, età, religione e orientamento sessuale.

1.2.2. Lavoro Dignitoso: Ci impegniamo a garantire condizioni di lavoro sicure e salutarie, nel rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, con particolare attenzione al lavoro minorile e al tema della salute e sicurezza.

1.4. Protezione dei Dati e Privacy

1.3.1. **Trattamento dei Dati:** ManyDesigns si impegna a gestire i dati dei clienti, dei dipendenti e di altri stakeholder con la massima riservatezza e nel rispetto delle leggi sulla privacy.

1.3.2. **Sicurezza Informatica:** Tutti i dipendenti sono tenuti a seguire le procedure di sicurezza informatica per proteggere i dati aziendali da accessi non autorizzati.

1.5. Sostenibilità Ambientale

1.4.1. **Responsabilità Ambientale:** ManyDesigns si impegna a ridurre il proprio impatto ambientale, promuovendo pratiche sostenibili e riducendo il consumo di risorse.

1.6. Responsabilità Sociale

1.5.1. **Contributi alla Comunità:** ManyDesigns sostiene iniziative sociali e filantropiche per contribuire al benessere delle comunità in cui opera.

1.7. Conflitti di Interesse

1.6.1. **Rivelazione dei Conflitti:** I dipendenti sono tenuti a rivelare eventuali conflitti di interesse che potrebbero compromettere l'obiettività e l'integrità aziendale.

2. CLIENTI

2.1. Relazioni con i Clienti

2.1.1. **Impegno alla Qualità del Servizio:** ManyDesigns si impegna a fornire prodotti e servizi di alta qualità, rispettando gli standard del settore e le aspettative dei clienti.

2.1.2. **Trasparenza nella Comunicazione:** Comunicheremo in modo chiaro e trasparente con i clienti, fornendo informazioni accurate e complete sui nostri prodotti, servizi e condizioni contrattuali.

2.1.3. **Riservatezza delle Informazioni dei Clienti:** Tutti i dipendenti devono rispettare la riservatezza delle informazioni dei clienti e non divulgarle a terzi senza l'autorizzazione esplicita del cliente o conformemente alle leggi sulla privacy.

2.1.4. **Risoluzione Etica dei Problemi:** In caso di dispute o problemi, ManyDesigns si impegna a risolverli in modo etico e tempestivo, cercando soluzioni che siano nel migliore interesse del cliente e dell'azienda.

2.1.5. **Ascolto Attivo:** Promuoviamo l'ascolto attivo per comprendere le esigenze e le preoccupazioni dei clienti, cercando di superare le aspettative attraverso un servizio clienti eccellente.

2.1.6. **Rispetto dei Contratti:** ManyDesigns rispetterà tutti gli accordi contrattuali con i clienti, garantendo la fornitura di servizi e prodotti conformi agli accordi stipulati.

2.2. Etica nelle Vendite e nel Marketing

2.2.1. **Informazioni Corrette:** Tutte le attività di vendita e marketing saranno condotte in modo etico e rispettoso, evitando dichiarazioni ingannevoli o pratiche commerciali sleali.

2.2.2. Rispetto della Privacy del Cliente: ManyDesigns rispetterà la privacy dei clienti nelle attività di marketing e vendita, conformemente alle normative sulla protezione dei dati personali.

2.2.3. Trasparenza nei Costi: Tutte le informazioni relative ai costi saranno trasparenti e facilmente comprensibili per i clienti, evitando costi nascosti o poco chiari.

2.3. Feedback dei Clienti

2.3.1. Ascolto e Miglioramento Continuo: Accogliamo il feedback dei clienti come un'opportunità per migliorare i nostri prodotti e servizi. Tutte le segnalazioni saranno trattate con rispetto e affrontate in modo tempestivo.

2.3.2. Protezione delle Informazioni del Cliente: Ogni dipendente è responsabile della sicurezza delle informazioni dei clienti, evitando la divulgazione non autorizzata o l'accesso non necessario.

3. FORNITORI

3.1 Relazione con i Fornitori

3.1.1. Selezione Etica dei Fornitori: ManyDesigns si impegna a selezionare fornitori basati su criteri etici, che rispettino gli standard di qualità, sostenibilità e responsabilità sociale.

3.1.2. Trasparenza nei Rapporti con i Fornitori: Comunicheremo apertamente con i nostri fornitori, garantendo trasparenza nelle transazioni commerciali e rispettando i termini contrattuali concordati.

3.1.3. Rispetto dei Contratti: ManyDesigns rispetterà gli accordi contrattuali con i fornitori, garantendo un pagamento tempestivo e il rispetto delle condizioni negoziate.

3.1.4. Responsabilità Sociale nella Catena di Approvvigionamento: Promuoviamo la responsabilità sociale anche nella nostra catena di approvvigionamento, incoraggiando i fornitori ad adottare pratiche sostenibili e rispettose dei diritti umani.

3.1.5. Conflitto di Interessi: I dipendenti responsabili delle decisioni sugli acquisti devono evitare situazioni di conflitto di interessi e prendere decisioni basate esclusivamente sulle esigenze aziendali.

3.1.6. Riservatezza delle Informazioni dei Fornitori: Tutti i dipendenti devono trattare le informazioni dei fornitori con riservatezza, evitando la divulgazione non autorizzata di dettagli sensibili.

3.2. Sostenibilità Ambientale e Sociale nei Fornitori

3.2.1. Requisiti di Sostenibilità: ManyDesigns incoraggia i fornitori a seguire pratiche commerciali sostenibili e a impegnarsi per la riduzione dell'impatto ambientale.

3.2.2. Valutazione delle Prestazioni Sociali: Monitoriamo le prestazioni sociali dei nostri fornitori, valutando il rispetto dei diritti dei lavoratori e promuovendo condizioni di lavoro dignitose.

3.3. Gestione Etica dei Conflitti

3.3.1. Risoluzione Etica delle Controversie: In caso di controversie con i fornitori, ManyDesigns si impegna a risolverle in modo etico e nel rispetto degli accordi contrattuali, cercando soluzioni e compromessi equi.

3.3.2. Promozione di Pratiche Commerciali Eque: ManyDesigns sostiene pratiche commerciali eque e non parteciperà a attività che possano compromettere l'integrità o la reputazione dei fornitori.

4. DIPENDENTI E COLLABORATORI

4.1. Relazioni con dipendenti e collaboratori

4.1.1. Rispetto e Diversità in Azienda: ManyDesigns promuove un ambiente di lavoro rispettoso e inclusivo, dove ogni dipendente è trattato con dignità e rispetto, indipendentemente da razza, genere, etnia, religione, orientamento sessuale o altre caratteristiche personali. Non saranno tollerati comportamenti discriminatori, molestie o intimidazioni sul luogo di lavoro.

4.1.2. Sicurezza e Salute: ManyDesigns si impegna a fornire un ambiente di lavoro sicuro e sano, adottando pratiche e politiche che riducano al minimo i rischi per la salute e la sicurezza dei dipendenti. Ogni dipendente è tenuto a seguire le norme di sicurezza sul luogo di lavoro e a segnalare qualsiasi situazione pericolosa.

4.1.3. Sviluppo Professionale: ManyDesigns sostiene lo sviluppo professionale dei dipendenti, offrendo opportunità di formazione e crescita per favorire il progresso nella carriera. Tutti i dipendenti sono incoraggiati a migliorare continuamente le proprie competenze e a partecipare attivamente ai programmi di formazione aziendale.

4.1.4. Equilibrio tra Lavoro e Vita Personale: ManyDesigns riconosce l'importanza dell'equilibrio tra lavoro e vita personale e cerca di fornire flessibilità quando possibile, rispettando le esigenze individuali dei dipendenti.

4.1.5. Partecipazione e Coinvolgimento: ManyDesigns promuove un ambiente in cui ogni dipendente si senta coinvolto e motivato, incoraggiando la partecipazione attiva e la condivisione di idee per migliorare costantemente l'efficienza e la cultura aziendale.

4.1.6. Comunicazione Aperta: Incentiviamo una comunicazione aperta e trasparente, fornendo canali per esprimere preoccupazioni o problemi senza timore di ritorsioni. Ogni dipendente è incoraggiato a segnalare comportamenti non etici o situazioni di cui è a conoscenza.

4.2. Tutela dei Diritti dei Lavoratori

4.2.1. Conformità Legale: ManyDesigns rispetta e aderisce a tutte le leggi normative del lavoro vigenti, comprese quelle relative agli orari, ai salari e ai diritti sindacali.

4.2.2. Diritto alla Privacy: La privacy dei dipendenti è rispettata, e le informazioni personali vengono trattate con la massima riservatezza e conformità alle leggi sulla privacy.

4.2.3. **Equità Salariale:** ManyDesigns si impegna a garantire una politica salariale equa, basata sulle competenze e le responsabilità, senza discriminazioni di genere o altri fattori non correlati alle competenze lavorative.

4.2.4. **Diritto alla Rappresentanza:** I dipendenti hanno il diritto di associarsi liberamente e di aderire a organizzazioni sindacali secondo le leggi del lavoro vigenti.

4.3. Relazioni con la Collettività, Comunità e Istituzioni

4.3.1. **Responsabilità Sociale:** ManyDesigns si impegna a essere un membro responsabile della comunità, contribuendo al suo sviluppo e al benessere generale.

Sosteniamo iniziative sociali, culturali e ambientali che migliorano la qualità della vita nella nostra comunità.

4.3.2. **Trasparenza e Impegno Comunitario:** Forniamo informazioni trasparenti sulla nostra attività e ci impegniamo a rispondere alle preoccupazioni della comunità in modo aperto e tempestivo. Collaboriamo con le organizzazioni locali e partecipiamo a iniziative che promuovono il progresso e la sostenibilità.

4.3.3. **Rispetto per la Cultura Locale:** Rispettiamo la diversità culturale della comunità in cui operiamo, riconoscendo e valorizzando le tradizioni locali e contribuendo al loro mantenimento.

4.3.4. **Sostenibilità Ambientale:** ManyDesigns si impegna a ridurre l'impatto ambientale delle sue attività e a adottare pratiche sostenibili che contribuiscano alla conservazione dell'ambiente locale.

4.3.5. **Cooperazione con le Istituzioni:** ManyDesigns collabora con le istituzioni locali, regionali e nazionali per favorire uno sviluppo armonioso e per rispettare le leggi e le normative vigenti.

4.3.6. **Partecipazione Attiva alla Comunità:** Incoraggiamo i nostri dipendenti a partecipare attivamente alla vita della comunità, sostenendo iniziative di volontariato e progetti sociali che promuovono il bene comune.

4.3.7. **Integrità nelle Relazioni Istituzionali:** ManyDesigns gestisce le relazioni con le istituzioni in modo etico e trasparente, evitando pratiche indebite e rispettando le normative legislative e fiscali.

4.4. Comunicazione Aperta con le Istituzioni

ManyDesigns si impegna a mantenere una comunicazione aperta con le istituzioni, fornendo informazioni accurate e collaborando con trasparenza nei casi di verifica o richiesta di informazioni.

4.5. Impegno Ambientale e Sostenibilità

4.5.1. **Rispetto per l'Ambiente:** ManyDesigns riconosce l'importanza della tutela dell'ambiente e si impegna a ridurre al minimo l'impatto ambientale delle sue attività.

4.5.2. **Riduzione delle Emissioni e dell'Inquinamento:** Implementiamo pratiche volte alla riduzione delle emissioni di gas serra e dell'inquinamento, adottando tecnologie e processi più sostenibili.

4.5.3. Conservazione delle Risorse Naturali: ManyDesigns promuove la gestione sostenibile delle risorse naturali, riducendo gli sprechi e adottando pratiche che contribuiscano alla conservazione di energia, acqua e materiali.

4.5.4. Utilizzo di Tecnologie Pulite: Cerchiamo continuamente tecnologie pulite e sostenibili per migliorare le nostre operazioni, riducendo l'impatto ambientale della nostra attività.

4.5.5. Responsabilità nel Ciclo di Vita del Prodotto: ManyDesigns integra pratiche sostenibili nel ciclo di vita dei suoi prodotti, dalla progettazione e produzione alla gestione del post-consumo.

4.5.6. Conformità alle Normative Ambientali: ManyDesigns rispetta tutte le leggi e le normative ambientali vigenti, impegnandosi a mantenere standard ambientali elevati in tutte le sue operazioni.

4.5.7. Sensibilizzazione e Formazione Ambientale: Forniamo formazione continua ai nostri dipendenti per aumentare la consapevolezza ambientale e promuovere comportamenti sostenibili all'interno e al di fuori del luogo di lavoro.

4.6. Monitoraggio e Reporting Ambientale

ManyDesigns implementa sistemi di monitoraggio ambientale per valutare l'impatto delle sue attività sull'ambiente e fornisce report periodici sull'andamento delle iniziative di sostenibilità.

5. ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

5.1. Formazione Continua

ManyDesigns fornirà formazione regolare ai dipendenti per garantire una comprensione approfondita del Codice Etico e dei principi in esso contenuti.

La formazione include casi pratici, scenari etici e indicazioni su come gestire situazioni dilemmatiche.

5.2. Integrazione nei Processi Aziendali

ManyDesigns integra i principi del Codice Etico nei processi decisionali e nelle politiche aziendali per garantire la coerenza e la coesione con gli obiettivi etici dell'azienda.

5.3. Canali di Segnalazione Etica

ManyDesigns mette a disposizione dei dipendenti canali di segnalazione etica per segnalare violazioni del Codice Etico in modo anonimo e confidenziale.

Le segnalazioni saranno gestite con la massima riservatezza e saranno oggetto di un'indagine tempestiva e imparziale.

5.4. Sanzioni e Disciplina

Violazioni del Codice Etico saranno oggetto di indagine interna. Se confermate, saranno trattate con serietà e disciplinate in conformità alle norme aziendali, inclusa la possibilità di azioni disciplinari fino e compresa la terminazione del rapporto di lavoro.

5.5. Aggiornamenti Periodici:

Il Codice Etico sarà soggetto a revisione periodica per garantire che rimanga aggiornato rispetto alle leggi, alle normative e alle esigenze aziendali in continua evoluzione.

ALLEGATI